

ACCESSIBILITÀ DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI AI NOMINATIVI (E AI COMPENSI) DEI DIPENDENTI RETRIBUITI CON IL FONDO DI ISTITUTO - RICONOSCIUTA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivodi

FATTO

La docente, nelle dichiarate qualità di membro del Consiglio di Istituto nonché delegato sindacale UIL presso l'Istituto di, rivolgeva alla Dirigente Scolastica formale domanda di accesso in data 24 marzo 2017 ai “nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di istituto 2015/2016”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto in ordine alla predetta istanza la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

La tematica dell'accessibilità alle organizzazioni sindacali dei nominativi (e dei compensi) retribuiti con il Fondo di istituto è stato oggetto di fervido dibattito negli ultimi anni. Come noto alle Organizzazioni sindacali e alle RSU è riconosciuto un diritto preliminare di informazione, ma anche uno di controllo successivo alla contrattazione, ai fini della verifica che gli impegni assunti siano rispettosi del contratto e a tutela, in generale, dei diritti dei lavoratori.

Proprio con riferimento al problema dell'accessibilità dei nominativi il Garante della Privacy aveva previsto che l'amministrazione potesse fornire alle organizzazioni sindacali solo dati numerici o aggregati ma ciò “*Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi*”.

Orbene tale informativa, come richiamato anche dalla ricorrente, è prevista dall'art. 6 del CCNL che espressamente prevede quali oggetto di informazione successiva: *i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto e la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse*.

Sulla base delle suesposte prescrizioni deve riconoscersi il diritto all'accesso richiesto in capo alla ricorrente nella sua dichiarata qualità di rappresentante sindacale - mentre tale diritto deve ritenersi escluso con riferimento alla mera qualità di rappresentante del Consiglio di istituto.

L'amministrazione resistente dovrà pertanto fornire la documentazione richiesta avendo cura di verificare l'effettiva spettanza in capo alla ricorrente delle proprie prerogative in forza della dichiarata qualità di rappresentante sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 giugno 2017)